

Legge regionale 14 giugno 1983 , n. 54 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

Art. 21

Gli effetti giuridici derivanti dall' applicazione del regime transitorio di cui al presente Titolo III, decorrono, ai fini della determinazione dell' anzianità di effettivo servizio nella nuova qualifica funzionale, dal 1 luglio 1981.

(2)

Al personale che accede alla qualifica superiore con effetto dal 1 luglio 1981, il beneficio della differenza di livello previsto dall' articolo 38, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene attribuito a decorrere dal 1 gennaio 1983.

(1)

È abrogato l' ultimo comma dell' articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 12.

Note:

1 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 3, secondo comma, L. R. 26/1985

2 Parole sostituite al primo comma da art. 4, secondo comma, L. R. 26/1985